

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 FINALITÀ
- ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 VIGILANZA E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
- ART. 4 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER
AUTORIZZAZIONI E ALTRI TITOLI ABILITATIVI
- ART. 5 ESIBIZIONE AGLI AGENTI DEI TITOLI ABILITATIVI

CAPO II DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO

- ART. 6 PERMESSI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
- ART. 7 MODALITÀ DELL'OCCUPAZIONE
- ART. 8 MODALITÀ PER IL CARICO E SCARICO DELLE MERCI E
MATERIALI
- ART. 9 INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI
- ART. 10 INSTALLAZIONE DI VETRINE E STRUTTURE VARIE
- ART. 11 COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE
- ART. 12 MANIFESTAZIONI, COMIZI E RACCOLTA FIRME
- ART. 13 TRASLOCHI

CAPO III ATTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICO

- ART. 14 COMPORTAMENTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICO
- ART. 15 DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
- ART. 16 ACCENSIONE DI FUOCHI
- ART. 17 FONTANE PUBBLICHE
- ART. 18 RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO
PUBBLICO

CAPO IV ATTIVITÀ DI COMMERCIO

- ART. 19 ESPOSIZIONE DI MERCI ALL'ESTERNO DEI NEGOZI
- ART. 20 PULIZIA SPAZI ESTERNI LE ATTIVITÀ
COMMERCIALI
- ART. 21 DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANA
ED INDUSTRIALI SU AREE PUBBLICHE
- ART. 22 PULIZIA DELLE VETRINE
- ART. 23 ELEMENTI DI ARREDO
- ART. 24 PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE
PUBBLICHE
- ART. 25 SERVIZI IGIENICI

CAPO V PULIZIA DEI CENTRI ABITATI E TUTELA RISERVA NATURALE

- ART. 26 PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO
- ART. 27 RIFIUTI
- ART. 28 TUTELA DELLA RISERVA NATURALE BIOGENETICA
STATALE DEI TOMBOLI DI CECINA
- ART. 29 IMMONDIZIE NEGLI STABILI E NELLE STRADE
- ART. 30 SCARICO MATERIALI
- ART. 31 DIVIETO DI LAVAGGIO E RIPARAZIONE DI VEICOLI
SU AREE PUBBLICHE
- ART. 32 OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI
NERI

**CAPO VI
TENUTA DEGLI ANIMALI**

- ART. 33 PRINCIPI GENERALI
- ART. 34 ANIMALI INDOMITI E PERICOLOSI
- ART. 35 RESPONSABILITA' DEL DETENTORE
- ART. 36 RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE
- ART. 37 CANI DA PASTORE
- ART. 38 COLOMBI IN CITTA'
- ART. 39 ANIMALI VAGANTI SUL SUOLO PUBBLICO
- ART. 40 BENESSERE DEGLI ANIMALI
- ART. 41 CANI

**CAPO VII
DECORO DEI CENTRI ABITATI**

- ART. 42 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
- ART. 43 INFISSI CHE AFFACCIANO SUL SUOLO PUBBLICO
- ART. 44 COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI
COMMEMORATIVE
- ART. 45 ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI
- ART. 46 LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E
PANNI
- ART. 47 VIALI, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI
- ART. 48 VERDE PRIVATO

**CAPO VIII
QUIETE PUBBLICA E
INQUINAMENTO ACUSTICO**

- ART. 49 RUMORI NEI LOCALI PUBBLICI O PRIVATI
- ART. 50 DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO
- ART. 51 PUBBLICITÀ FONICA ED USO DI STRUMENTI SONORI
- ART. 52 SCHIAMAZZI
- ART. 53 SALE DA BALLO, CINEMA, TEATRI E RITROVI

**CAPO IX
MESTIERI GIROVAGHI**

- ART. 54 ARTISTI DI STRADA
- ART. 55 PUBBLICI TRATTENIMENTI E SPETTACOLI
VIAGGIANTI
- ART. 56 OBBLIGHI E DIVIETI PER I MESTIERI AMBULANTI

**CAPO X
MEDIAZIONE SOCIALE ED
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'**

- ART. 57 PREVENZIONE DI SITUAZIONI DI DEGRADO CHE
POSSONO FAVORIRE L'INSORGERE DI FENOMENI
CRIMINOSI
- ART. 58 MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA
LEGALITA'

**CAPO XI
SANZIONI**

- ART. 59 SANZIONI
- ART. 60 RISARCIMENTO DANNI
- ART. 61 DIFFIDA ED ESECUZIONE D'UFFICIO

**CAPO XII
DISPOSIZIONI FINALI**

- ART. 62 COMPETENZE ATTUATIVE E GESTIONALI
- ART. 63 ENTRATA IN VIGORE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ

Il Comune di Cecina, allo scopo di migliorare l'unione tra i cittadini, di garantire la giustizia, di assicurare la tranquillità all'interno della comunità, di promuovere il benessere generale e di salvaguardare per noi stessi e per i nostri posteri il dono della libertà intende, mediante il presente Regolamento, disciplinare i comportamenti e le attività che possono influire sulla vita della comunità in modo da garantire la sicurezza, la convivenza civile, la tutela della qualità della vita, dell'ambiente, degli animali e per consentire la fruibilità dei beni e degli spazi comuni. Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

- Le disposizioni del presente Regolamento sono dettate in armonia e fatte salve le norme speciali di rango pari o superiore vigenti in materia ed in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle previsioni dello Statuto di questo Comune e a quelle degli altri regolamenti comunali.
- Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
- Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme autonome o norme integrative e speciali di disposizioni vigenti in materia di:
 - sicurezza urbana e pubblica incolumità,
 - convivenza civile,
 - igiene e pubblico decoro,
 - tutela della quiete pubblica e privata,
 - mestieri e attività lavorative,
 - mediazione sociale ed educazione alla legalità

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Salvo diversa previsione, il presente Regolamento è efficace negli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge o costituita di fatto dall'uso libero e generalizzato da parte dei cittadini. Qualora uno stesso fatto, vietato dal presente Regolamento, sia previsto anche da una disposizione della legge penale, si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli solo quando non sia applicabile la disposizione di carattere penale.
2. E' fatto obbligo a tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale di rispettarlo.

ART. 3 VIGILANZA E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p. nell'ambito delle rispettive mansioni.

2. Ogni procedimento inerente l'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.
3. Nel corso delle operazioni di vigilanza, i soggetti di cui al comma 1 possono accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e nei locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolgano attività sottoposte alla vigilanza sempre nel rispetto delle modalità previste dalla legge.

ART. 4

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER AUTORIZZAZIONI E ALTRI TITOLI ABILITATIVI

Salve le vigenti disposizioni in materia di SCIA – Segnalazione Certificata Inizio Attività - e degli altri strumenti di semplificazione di cui agli artt. 19 e 20 della Legge n. 241/1990, tutti i titoli abilitativi tra i quali, a mero titolo esemplificativo, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, licenze, permessi ecc.. rilasciati in base al presente Regolamento, saranno in ogni caso consegnati per iscritto e accordati:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo per il titolare del titolo abilitativo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni poste in essere, e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per fatti connessi al titolo rilasciato;
- d) l'eventuale diniego del titolo abilitativo deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, se non diversamente previsto.
- e) i titoli abilitativi possono essere sospesi o revocati, con provvedimento scritto e motivato, senza diritto a ripetere dal Comune indennità e compensi di sorta, in caso di utilizzo in modo difforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni e alle prescrizioni cui sono stati subordinati, e per motivi di interesse generale.

Le istanze per il rilascio dei titoli abilitativi di cui agli articoli del presente Regolamento dovranno essere redatte in conformità alla legge sull'imposta di bollo ed indirizzate all'ufficio competente corredate di tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria del procedimento.

Gli Uffici competenti, che con atti separati individueranno le tempistiche dei relativi procedimenti, esamineranno la documentazione pervenuta e richiederanno, se necessario, la documentazione integrativa.

ART. 5

ESIBIZIONE AGLI AGENTI DEI TITOLI ABILITATIVI

I titoli abilitativi comunque denominati rilasciati in base al presente Regolamento, debbono essere esibiti, quando e dove se ne faccia uso, agli ufficiali ed agenti in servizio della Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia presenti sul territorio.

CAPO II

DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 6

PERMESSI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto previsto dalle disposizioni del Codice della Strada, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, con l'applicazione del relativo canone.

E' vietato occupare in qualunque modo il suolo pubblico e lo spazio pubblico, senza formale concessione o autorizzazione del Comune. Quando si tratti di suolo o spazio privato soggetto a servitù pubblica, occorre anche l'espresso consenso del proprietario.

Tutte le occupazioni dovranno essere eseguite in modo tale da non apportare impedimenti al transito veicolare o dei pedoni ed all'accesso a stabili, negozi, edifici di qualsiasi specie, sia pubblici che privati.

Dovranno infine essere lasciati liberi i percorsi dedicati alle persone diversamente abili.

Per quanto concerne le occupazioni di suolo pubblico è necessario fare riferimento al Regolamento comunale COSAP.

ART. 7 MODALITA' DELL'OCCUPAZIONE

- 1) L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro può essere concessa davanti alle attività commerciali o artigianali ai pubblici esercizi prioritariamente a favore dei gestori delle attività;
 - a. I tavoli e le sedie e gli arredi in genere da esporre devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e tenuti sempre puliti;
 - b. Alla chiusura dell'esercizio l'area concessa non può essere adibita a deposito – con sedie impilate, tavoli accatastati ecc.;
 - c. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse, oppure quando la particolare tipologia di attività economica esercitata non consenta l'occupazione di suolo pubblico;
 - d. I contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esauste quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
 - e. Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica e i provvedimenti comunali in materia, al fine di garantire la libera circolazione di veicoli e pedoni e tutelare la quiete delle persone, le attività commerciali itineranti e i mestieri ambulanti possono essere esercitati, salvo diversa autorizzazione, nella medesima via o piazza, per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di vendita
 - f. L'occupazione di suolo pubblico non potrà interferire con arredi del comune tipo panchine fioriere cestini etc, non potrà andare ad ostruire pozzetti di ispezione, caditoie illuminazione a terra e verticale, alberature ed essenze arbustive o limitare in alcun modo la manutenzione da parte dell'amministrazione comunale.

ART.8 MODALITÀ PER IL CARICO E SCARICO DELLE MERCI E MATERIALI

1. Le autorizzazioni di carico e scarico di merci e materiali sul suolo pubblico, al di fuori dagli appositi spazi predisposti, vengono rilasciate dal Corpo della Polizia Municipale dietro presentazione di istanza.
2. L'autorità rilascerà il permesso a procedere solo dopo aver attentamente valutato che l'ingombro non rechi intralcio alla libera circolazione dei veicoli nonché della mobilità debole ed ha la facoltà di respingere l'istanza per motivi di tutela della circolazione stradale e della pavimentazione stradale.

3. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento dell'arredo urbano e del manto stradale
4. La segnaletica orizzontale e verticale temporanea prevista è a carico del richiedente l'autorizzazione.
5. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
6. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

ART. 9

INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI

1. L'installazione di tende solari è sempre subordinata a comunicazione scritta da inviare al competente Ufficio Edilizia Privata del Comune, secondo quanto prescritto dal vigente Regolamento Edilizio. nel rispetto di tutte le prescrizioni dettate dal vigente Regolamento Edilizio
2. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli di segnaletica verticale, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

ART. 10

INSTALLAZIONE DI VETRINE E STRUTTURE VARIE

1. L'installazione di vetrine, gazebo, strutture finalizzate a manifestazioni e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione del Settore Gestione del Territorio da rilasciarsi secondo le prescrizioni del Regolamento Edilizio.
2. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale comportanti la necessità di temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese.

ART.11

COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE

1. L'autorizzazione per il collocamento o la riparazione di condutture dell'energia elettrica e del gas, per le linee telefoniche e cavi in genere, è concessa in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dietro parere del Settore Gestione del Territorio o del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio in relazione alle rispettive competenze, ed in conformità al Codice della Strada, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.
2. Le eventuali ordinanze per garantire la sicurezza della circolazione sono adottate a cura del Corpo della Polizia Municipale.
3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere le condutture a sue spese su semplice richiesta dei competenti uffici comunali quando ciò si renda necessario per esigenze di pubblico servizio, per opere di riparazione del suolo e degli edifici pubblici.
4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle opere occorrenti per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

5. Sono a carico del concessionario tutti i lavori necessari per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, la segnaletica stradale, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto, e ciò sia all'atto dell'impianto che in seguito.
6. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno quindi comunicare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro.
7. Gli stessi dovranno altresì richiedere al Corpo di Polizia Municipale l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico relativamente all'uso della sede stradale
8. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai paragrafi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate a spese dei proprietari in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente per la pubblica incolumità. In caso di inadempienza, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.
9. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro spese.

ART. 12

MANIFESTAZIONI, COMIZI E RACCOLTA FIRME

Salvo quanto disposto dalle norme in materia di svolgimento delle campagne elettorali, in caso di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni il richiedente dovrà presentare istanza di autorizzazione comunicando le modalità di occupazione e le caratteristiche delle strutture e degli impianti utilizzati. Per tutta la durata della manifestazione l'autorizzato, o suo rappresentante, sarà responsabile del rispetto delle prescrizioni imposte, in particolare per gli aspetti di igiene e di sicurezza pubblica, e dovrà essere reperibile in loco. L'autorizzazione di spazi pubblici per raccolta fondi, firme e in occasione di comizi è rilasciata nel rispetto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale.

ART. 13

TRASLOCHI

1. Qualora, in caso di traslochi, si renda necessario occupare parte del suolo pubblico con veicoli e attrezzature è necessario presentare istanza al Comando di Polizia Municipale per concordare modalità e tempi di realizzazione dell'intervento. I titolari delle autorizzazioni dovranno attenersi scrupolosamente alle prescrizioni indicate dalla Polizia Municipale lasciando, a fine attività, il suolo libero da qualsiasi ingombro e perfettamente in ordine.
2. Sarà cura del titolare dell'autorizzazione segnalare l'area oggetto dell'occupazione con le modalità previste dal Codice della Strada.

CAPO III

ATTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICO

ART. 14

COMPORAMENTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICO

1. Ferme restando le singole fattispecie di illecito penale o amministrativo previste dalle leggi Statali o Regionale, è vietato ai frequentatori di luoghi pubblici o aperti al pubblico di porre in essere comportamenti che possano recare turbamento alla convivenza civile, alla salvaguardia della sicurezza, dell'incolumità, dell'igiene e del pubblico decoro, quali:
 - a) abbandonare sul suolo pubblico, su panchine, e su altri arredi urbani rifiuti di qualsiasi tipo e dimensione;
 - b) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati;
 - c) sporcare, gettare o abbandonare carta, bottiglie, contenitori e qualsiasi tipo di rifiuto solido al di fuori degli appositi cassonetti per la raccolta generica e/o differenziata e danneggiare questi ultimi;
 - d) nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs 152/2006) agli esercenti esercizi pubblici, commerciali ed artigianali è vietato abbandonare fuori del proprio esercizio, sulla pubblica via, cartoni o imballaggi. Gli stessi accuratamente compattati, dovranno essere posti negli appositi contenitori dedicati allo smaltimento secondo le indicazioni del gestore della raccolta dei rifiuti urbani. Qualora nelle vicinanze dell'esercizio non vi siano gli appositi contenitori gli esercenti potranno depositare gli stessi accuratamente compattati solo con breve anticipo rispetto all'orario di raccolta comunicato dallo stesso gestore;
 - e) abbandonare o affiggere volantini di qualsiasi genere, depositarli sui gradini degli edifici, sulle maniglie o stipiti delle abitazioni o in altro luogo che possa favorirne la dispersione nell'ambiente; nonché affiggere manifesti pubblicitari di qualsiasi genere sui pali della pubblica illuminazione, al di fuori degli spazi a ciò destinati dalla Amministrazione Comunale;
 - f) imbrattare, insudiciare, collocare scritte, disegni o striscioni sui muri, monumenti, recinzioni, pali della pubblica illuminazione, arredi urbani e segnaletica stradale;
 - g) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via ;
 - h) rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità
 - i) raccogliere questue e elemosine causando disturbo ai passanti. Ai sensi del regolamento comunale di tutela degli animali e di interazione uomo-animale è altresì vietato impiegare, per la pratica dell'accattonaggio, cuccioli, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali detenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà;
 - l) salire su inferriate, cancellate ed altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio o danno ai passanti;
 - m) compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla decenza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, entrare nei luoghi di culto dedicati alla memoria con indumenti inadeguati o assumendo comportamenti non consoni alle circostanze o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - n) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione in prossimità degli impianti semaforici o incroci per lavare vetri, fari, o vendere oggetti di qualsiasi genere;
 - o) praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade e piazze pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono arrecare intralcio, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri, o procurare danni; circolare sotto i portici pubblici con biciclette, pattini a rotelle e simili quando tali comportamenti possano ravvisare pericolo o rischio per la pubblica incolumità, nonché far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare

o imbrattare.

- p) lanciare pietre, involucri contenenti acqua od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento
- q) ostruire o invertire il deflusso dell'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché immettervi solidi o liquidi;
- r) impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

ART. 15

DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

- a) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio o di attendamento, fuori delle aree appositamente attrezzate;
- b) è vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

Gli addetti alla vigilanza danno immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità ritenute più opportune, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di polizia, degli uffici tecnici e di manutenzione o di terzi che possano prestare la loro opera professionale.

ART. 16

ACCENSIONE DI FUOCHI

E' vietato accendere fuochi nei centri abitati, in prossimità di essi e comunque in prossimità di abitazioni.

ART. 17

FONTANE PUBBLICHE

- 1. E' vietato utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche per usi che non siano strettamente connessi al consumo personale, né attingerla con tubi od altri espedienti.
- 2. E' vietato il lavaggio di veicoli, indumenti, animali e quant'altro.
- 3. E' altresì vietato lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere acqua dalle pubbliche vasche con qualunque sistema.

ART. 18

RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico potranno essere obbligati dal Sindaco a recingere solidamente la proprietà privata quando ciò si renda necessario per la sicurezza o nel pubblico interesse. La recinzione dovrà realizzarsi in modo conforme a quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio. E' comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO IV

ATTIVITÀ DI COMMERCIO

ART. 19
ESPOSIZIONE DI MERCI ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate all'esterno dei negozi sono vietate. Tuttavia l'Autorità Comunale in particolari situazioni e ricorrenze, può rilasciare autorizzazioni temporanee per la esposizione di merci ai titolari di negozi laddove le condizioni lo permettano
2. In particolare l'esposizione della merce autorizzata dall'Autorità competente, può essere effettuata su banchi o appendiabiti davanti le attività evitando di arrecare disturbo agli esercizi commerciali confinanti limitandone la visibilità ed assicurando che sia lasciato lo spazio per il passaggio dei pedoni non inferiore a due metri.
3. I titolari della concessione avranno cura di porre in essere tutti gli accorgimenti per far sì che i clienti visionino la merce utilizzando lo spazio antistante la propria attività evitando che gli stessi invadano le aree antistanti le attività commerciali confinanti .
4. All'atto della produzione della istanza per ottenere l'autorizzazione questa deve essere corredata da disegno delle strutture che verranno adoperate

ART. 20
PULIZIA SPAZI ESTERNI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

1. I gestori di attività commerciali, di quelle artigianali e pubblici esercizi, compresi i circoli privati, debbono provvedere alla pulizia degli spazi prospicienti ai locali di appartenenza asportando ogni tipo di residuo o sporcizia abbandonata dagli avventori, comprese le cicche di sigarette.
2. Nel caso in cui abbiano la disponibilità di aree private aperte al pubblico o siano concessionari di suolo pubblico, hanno l'obbligo di collocare idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti anche "differenziata" e posacenere nonché provvedere al mantenimento della loro efficienza ed al loro svuotamento quotidiano
3. Le attività commerciali hanno, inoltre, l'obbligo di tenere i piazzali antistanti adibiti a parcheggio liberi da ogni residuo o sporcizia adottando anche sistemi di informazione ai clienti per evitare che vengano lasciate all'interno dei carrelli, buste, guanti monouso ecc. ecc.
4. Gli operatori commerciali su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio per fiere ed aree fuori mercato, nonché gli operatori occasionali autorizzati, debbono provvedere, al termine delle attività, a lasciare lo spazio assegnato e le immediate adiacenze perfettamente pulite.

ART. 21
DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANA ED INDUSTRIALI SU AREE
PUBBLICHE

E' proibito esercitare qualsiasi attività o mestiere sia professionalmente che occasionalmente sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

ART. 22
PULIZIA DELLE VETRINE

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, per il tempo strettamente

necessario allo svolgimento delle operazioni avendo cura di non arrecare pericolo per veicoli e pedoni, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno o inconveniente che possa verificarsi.

ART. 23 ELEMENTI DI ARREDO

Il posizionamento di elementi di arredo (vasi, fioriere ed elementi similari) da parte di esercenti attività commerciali ed artigianali, nonché di privati, è subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità sia Civile che Penale.

ART. 24 PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

Ferme le prescrizioni della legge in materia di rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o intrattenimenti all'aperto sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non a seguito di specifico permesso rilasciato dall'Autorità Comunale competente.

ART. 25 SERVIZI IGIENICI

Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici che devono essere messi a disposizione del pubblico.

E' vietato nel centro urbano soddisfare le corporali occorrenze al di fuori dei luoghi a ciò destinati.

CAPO V PULIZIA DEI CENTRI ABITATI E TUTELA RISERVA NATURALE

ART. 26 PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato scaricare acque reflue, gettare, spandere, lasciare cadere o deporre rifiuti di qualsiasi natura sugli spazi ed aree pubbliche o d'uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Qualora l'attività di cui al comma 2 si protragga nel tempo e venga esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di adeguata capacità per il conferimento dei rifiuti da parte della clientela.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. Qualsiasi materiale e/o sostanza, eventualmente lanciate su spazi pubblici in occasione di cerimonie nuziali e di altro genere, devono essere rimossi entro un'ora dal termine dell'evento.

6. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede da quest'ultima di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
7. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
8. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
9. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti chiusi devono essere raccolti in sacchi idonei e conferiti chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
10. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime per evitare incendi e degrado igienico sanitario.

ART. 27 RIFIUTI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori collocati dall'azienda preposta, solo in appositi sacchi chiusi o in altri idonei involucri chiusi richiudendo il contenitore dopo l'uso. Per le diverse modalità di smaltimento che l'Amministrazione comunale ha deciso di adottare, devono essere puntualmente eseguite le disposizioni dettate per quel particolare servizio
2. Le ceneri derivanti da stufe, camini od altro dovranno essere depositate nei contenitori di cui al comma 1, racchiuse in appositi sacchi dopo averle accuratamente spente.
3. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi e involucri che ne impediscano la completa chiusura, né depositare gli stessi all'esterno dei suddetti contenitori.
4. In considerazione delle valenze economica ed ecologica delle operazioni di recupero e riciclaggio dei materiali le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
5. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici o di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi potranno inoltre essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata, ovvero ai rivenditori di tali beni, quando previsti per legge.
6. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici pneumatici, residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge e dalle norme locali.
7. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente, nel rispetto delle norme vigenti, ad impianti di recupero autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

ART. 28 TUTELA DELLA RISERVA NATURALE BIOGENETICA STATALE DEI TOMBOLI DI CECINA

1. Nella pineta statale dei Tomboli di Cecina – gestita dal Corpo Forestale dello Stato – fatta salva l'applicazione di altre prescrizioni imposte da Leggi e Regolamenti Statali e Regionali, è vietato:
 - a) Circolare con veicoli a motore, con esclusione dei mezzi del Corpo Forestale e delle altre Forze di Polizia, degli organi di sicurezza, di soccorso e antincendio, delle imprese incaricate ai lavori e operazioni di manutenzione ivi compresa la pulizia. Il divieto non si applica a quei mezzi in possesso dell'autorizzazione dall'Ente gestore;
 - b) Ogni forma di campeggio ed attendamento libero, salvo autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato concessa per finalità sociali, culturali e scientifiche.
 - c) Il transito dei cavalli se non con andatura a passo e lungo i percorsi stabiliti e indicati da apposita tabellazione;
 - d) Raccogliere piante, rami e fiori e danneggiare la vegetazione in generale. La raccolta dei funghi epigei spontanei e la ricerca dei tartufi sono consentite solo dietro autorizzazione dell'Ente gestore;
 - e) Danneggiare infrastrutture e manufatti di arredo;
 - f) Esercitare attività di vendita itinerante in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e del Corpo Forestale dello Stato;
 - g) Ogni tipo di occupazione dei tavoli e delle panchine mediante apposizione di materiale vario, in assenza dell'utilizzatore.
 - h) accatastare oggetti di qualsiasi tipo;
 - i) gettare rifiuti di qualsiasi tipo.

ART. 29

IMMONDIZIE NEGLI STABILI E NELLE STRADE

1. Negli stabili di ogni specie, nei cortili e anche negli orti e giardini compresi nell'abitato è vietato ammassare immondizie e spazzatura, nonché gettare qualsiasi sostanza dalle finestre o da altre aperture degli edifici nelle aree che si prospettano sul suolo pubblico, sui cortili interni dei fabbricati, sugli orti o giardini attigui o prospicienti le abitazioni.
2. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo pubblico sono vietati, come previsto da normativa vigente in materia.

ART. 30

SCARICO MATERIALI

1. Fatte salve le norme specifiche in materia, è vietato gettare qualsiasi tipo di materiale sui terreni, nei fossi e nei corsi d'acqua.
2. I residui di materiali edili (calcinacci, malte, vernici, fili elettrici, tubature) anche di contenute dimensioni non potranno essere collocate all'interno dei cassonetti dei rifiuti, ma smaltiti secondo le normative specifiche di riferimento.

3. E' vietato, nell'interno dei negozi, abitazioni e cortili effettuare operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e compiere quelle operazioni che risultino pericolose, gravose o moleste per gli altri.

4. E' vietato gettare sulle aree di cui all'art. 2, comma 1, dai ponti di servizio, dall'interno delle fabbriche o dai cantieri materiali di demolizione od altro. I detriti devono essere caricati sugli automezzi attraverso apposite tubature che impediscano la fuoriuscita di polveri

ART. 31

DIVIETO DI LAVAGGIO E RIPARAZIONE DI VEICOLI SU AREE PUBBLICHE

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato il lavaggio delle autovetture e dei veicoli in genere, sia con acque provenienti dalle condutture pubbliche che dai pozzi privati, salvo nelle aree appositamente autorizzate

2. Sono altresì vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli a motore e simili, salvo se determinate da cause di forza maggiore.

ART. 32

OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti con idonea attrezzatura muniti di dispositivi atti a non disperdere il liquido.
2. Qualora le operazioni comportino l'occupazione della sede stradale dovranno essere eseguite le disposizioni impartite dall'Ufficio di Polizia Municipale.

CAPO VI

TENUTA DEGLI ANIMALI

ART. 33

PRINCIPI GENERALI

Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, al fine di favorire nel benessere dell'animale la corretta convivenza con l'uomo e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, fermo quanto già previsto nell'apposito regolamento comunale.

ART. 34

ANIMALI INDOMITI E PERICOLOSI

Fermo restando il Regolamento di Tutela degli Animali di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n° 144 del 9/11/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato introdurre nel territorio comunale, salvo speciale permesso dell'Autorità Comunale, animali indomiti o pericolosi per la sicurezza delle persone e animali non domestici, per quanto ammaestrati.

ART. 35

RESPONSABILITA' DEL DETENTORE

Sul territorio del Comune chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.

ART. 36
RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

Chiunque detiene un animale da affezione sul territorio del Comune o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

ART. 37
CANI DA PASTORE

1. I cani da pastore adibiti alla custodia di greggi, mandrie od armenti possono essere tenuti sciolti e senza museruola soltanto nel territorio rurale del Comune e allorquando il bestiame sia in transito sulla pubblica strada.
2. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando utilizzati per i servizi di istituto, nonché i cani per la guida dei ciechi;
3. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani addestrati impiegati in compiti di pubblica utilità (Protezione Civile).

ART. 38
COLOMBI IN CITTA'

1. Il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema può con apposita ordinanza procedere, sentito il Servizio Veterinario della A.S.L., alla attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili.
2. Nel centro urbano è comunque vietato fornire alimenti ai piccioni ed in generale a tutta la popolazione aviaria, con espresso divieto di gettare al suolo mangime, scarti e avanzi alimentari.
3. E' fatto obbligo:
 - a tutti i cittadini di segnalare la presenza di volatili morti sul territorio del Comune affinché siano eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico competente gli opportuni esami di laboratorio.
 - ai proprietari di edifici situati in ambito urbano ed a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni, di mantenere perfettamente pulite da guano o volatili morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate alla presenza di piccioni. *Vedi anche ord. n. 42/08*

ART. 39
ANIMALI VAGANTI SUL SUOLO PUBBLICO

E' vietato lasciare vagare sul suolo pubblico qualsiasi specie di animale, ad esclusione dei gatti, per evitare che possa crearsi pericolo alla libera circolazione stradale ed alle persone.

ART. 40
BENESSERE DEGLI ANIMALI

1. Chiunque detiene animali domestici a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, è obbligato ad adottare tutti gli accorgimenti utili per il benessere della sua salute ed è responsabile del suo mantenimento.

2. Sono vietati sul territorio comunale tutte quelle attività che possano arrecare maltrattamento agli animali quali, gare, sevizie, abbandoni, seppur temporanei.

3. E' altresì vietato lasciare animali domestici non custoditi all'interno di autovetture in sosta sulle pubbliche vie.

4. Allo scopo di garantire il benessere degli animali :

a. Sono vietati sul territorio del Comune spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamento o sevizie di animali ai sensi degli articoli 70 e 129 del Regolamento di Pubblica Sicurezza e 727 e 638 del Codice Penale.

b. L'esposizione degli animali da affezione nei negozi e nei mercati deve tenere conto dei bisogni fisiologici ed etologici delle specie.

c. E' vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività.

d. E' vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio comunale.

ART. 41

CANI

1. Sulle pubbliche vie e piazze del territorio comunale i cani debbono essere condotti al guinzaglio per impedire ai medesimi di offendere i passanti e creare pericolo alla libera circolazione stradale.

2. Chiunque conduce cani sulla pubblica via ~~debbono~~ deve rimuovere prontamente le deiezioni dell'animale mediante sacchetto o altro materiale adatto a tale uso e provvedere all'idoneo smaltimento

3. I cani posti a guardia delle case, orti o giardino, debbono essere tenuti in maniera tale da evitare che possano aggredire e mordere i passanti.

CAPO VII

DECORO DEI CENTRI ABITATI

ART. 42

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

1. I proprietari dei fabbricati sono obbligati a mantenere in buono stato di conservazione gli edifici provvedendo, quando necessario, ai lavori di manutenzione.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre provvedere ad estirpare l'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, nonché alla periodica ripulitura di canali o fossette al fine di mantenerne l'efficienza.

3. In caso di pericolo i proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili devono segnalarlo con adeguata segnaletica transennando la zona interessata.

4. Nel caso in cui per cattiva manutenzione o cause accidentali il Comune sia chiamato ad effettuare interventi di apposizione di transenne nelle strade o nei marciapiedi, il settore competente comunicherà ai competenti uffici comunali le spese sostenute relative all'impiego di attrezzature, segnaletica di cantiere e di personale impiegato, compreso il costo dell'occupazione di suolo pubblico per la rivalsa verso i proprietari degli immobili.

ART. 43

INFISSI CHE AFFACCIANO SUL SUOLO PUBBLICO

Gli infissi che si affacciano su suolo pubblico o comunque soggetto a pubblico transito, quando aperti, devono essere stabilmente fermati al muro mediante un fisso e sicuro congegno di

materiale resistente e per evitare che l'apertura possa arrecare danni ai passanti e gli sportelli non devono sporgere sul marciapiede o nell'area di pubblico passaggio.

ART. 44
COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. A questo scopo dovranno sempre essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.
2. L'Amministrazione Comunale nel concedere l'autorizzazione potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere: in tale caso tutte le spese necessarie al certificato rilasciato da tecnico abilitato competente, saranno a carico del richiedente

ART. 45
ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre o balconi devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi si deve evitare lo stillicidio sul suolo pubblico o sulle proprietà sottostanti.

ART. 46
LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.
2. E' consentito distendere o appendere biancheria o panni esclusivamente fuori dalle finestre, sulle terrazze e sui balconi non prospicienti vie e piazze pubbliche.
3. E' vietato scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, panni od altri oggetti simili, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze.

ART. 47
VIALI, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

1. nei giardini e nei parchi pubblici è fatto divieto di :
 - a. introdursi o sostare, con veicoli di ogni genere;
 - b. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua, rigagnoli o simili;
 - c. calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, danneggiare le siepi, le piante, i fiori e i frutti;
 - d. salire sugli alberi e danneggiarli o appendervi o appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - e. creare disturbo o pericolo alla fauna;
 - f. dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla Autorità;
 - g. svolgere competizioni, gare, raduni ed altri similari manifestazioni sportive, se

non autorizzate dalla Autorità Comunale.

- h. collocare baracche, tende ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell' Autorità Comunale;
 - i. bivaccare e occupare i sedili se non a scopo di riposo;
 - j. guastare o sporcare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi o legarvi funi, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
2. Nei parchi può essere altresì consentita, previa autorizzazione, l'installazione di giostre o attrazioni simili per i bambini.
 3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.
 4. Le disposizioni di cui al comma 1, lett. e), si applicano anche nelle aree verdi di uso pubblico del territorio comunale.
 5. I ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate, derivanti da attività autorizzate, sono disciplinati con lo stesso provvedimento autorizzatorio.

ART. 48 VERDE PRIVATO

1. Il verde condominiale e gli spazi privati prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose ed igienico-sanitarie adeguate. I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, devono essere costantemente regolarizzati in modo da evitare pericoli.
2. E' compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulle strade.

CAPO VIII QUIETE PUBBLICA E INQUINAMENTO ACUSTICO

ART. 49 RUMORI NEI LOCALI PUBBLICI O PRIVATI

1. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo (esercizi pubblici o commerciali, artigianali, circoli privati, attività di servizio al pubblico o altri luoghi di ritrovo) sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori.
2. E' vietato, senza la specifica autorizzazione, collocare all'esterno dei locali diffusori di musiche e suoni.

ART. 50 DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

1. I dispositivi antifurto installati nelle abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti e in altro luogo nonché quelli installati sui veicoli debbono essere tenuti in modo che non vengano superati i limiti fissati dalla normativa specifica. In qualsiasi caso i dispositivi installati sui veicoli non potranno superare la durata complessiva di 3 minuti primi, ancorché sia intermittente, mentre per i restanti dispositivi la durata massima è stabilita in 15 minuti primi.
2. Gli impianti di allarme di case e fondi commerciali o artigiani dovranno essere sottoposti a verifica periodica in modo da essere sempre efficienti e non arrecare disturbo o allarme ingiustificato alla cittadinanza.

ART. 51
PUBBLICITÀ FONICA ED USO DI STRUMENTI SONORI

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità fonica se non espressamente autorizzata dalla Amministrazione Comunale e può essere svolta solamente in forma itinerante durante gli orari indicati nella autorizzazione.
2. Le predette disposizioni non si applicano ai casi interessanti le Autorità militari, di pubblica sicurezza e di pubblici servizi.

ART. 52
SCHIAMAZZI

1. Sono considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida e gli schiamazzi, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.
2. È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

ART. 53
SALE DA BALLO, CINEMA, TEATRI E RITROVI

1. Le sale da ballo, i cinema ed i locali di ritrovo in genere, devono essere muniti di idonea autorizzazione ed attrezzati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno.
2. In caso di gestione all'aperto, l'ufficio competente, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso

CAPO IX
MESTIERI GIROVAGHI

ART. 54
ARTISTI DI STRADA

1. Coloro che esercitano l'arte e lo spettacolo di strada nel territorio Comunale al di fuori delle aree previste per il libero svolgimento di tali attività, occupando suolo pubblico, non possono esercitare se prima non sia stata rilasciata la prescritta autorizzazione all'occupazione del suolo da parte del Comando di Polizia Municipale
2. Nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

ART. 55
PUBBLICI TRATTENIMENTI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere

- mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.
 3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
 4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
 - a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
 - b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione
 5. L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

ART. 56

OBBLIGHI E DIVIETI PER I MESTIERI AMBULANTI

1. Fatti salvi gli obblighi previsti dall'art .68 e 69 del T.U.L.L.P.S per l'esercizio dei mestieri girovaghi e ambulanti, coloro qualora per lo svolgimento di tale attività venga occupato suolo pubblico, dovranno ottenere specifica autorizzazione per tale occupazione rilasciata dal Comando di Polizia Municipale dove saranno indicati gli obblighi e le prescrizioni alle quali l'esercizio dell'attività è subordinato.
2. L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per le attività di cui trattasi sarà revocata a coloro che violeranno le disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non osserveranno le condizioni alle quali l'esercizio è stato autorizzato.
3. Sono vietati i mestieri girovaghi ed ambulanti che fanno ricorso ad animali di ogni specie e categoria utilizzati anche in forma passiva per lo svolgimento dell'attività stessa.

CAPO X

MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

ART. 57

PREVENZIONE DI SITUAZIONI DI DEGRADO CHE POSSONO FAVORIRE L'INSORGERE DI FENOMENI CRIMINOSI

1. Ferme restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, il comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione.
2. Il Comune favorisce in particolare i processi di assistenza e integrazione dei soggetti vittime di tali fenomeni. Il Sindaco con propria ordinanza, per esigenza di sicurezza urbana, può stabilire, per determinate vie o zone del comune, il divieto di fermarsi e domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada, ovvero con soggetti che per l'atteggiamento, ovvero l'abbigliamento e le modalità di comportamento, manifestano di esercitare tale attività.

- Capo III
 - Art.16 sanzione prevista Euro 100
 - Art.17 sanzione prevista Euro 100
 - Rimanenti articoli sanzione prevista Euro 60
- Capo IV sanzione prevista Euro 75
- Capo V
 - Art 32 sanzione prevista Euro 50
 - Rimanenti articoli sanzione prevista Euro 75
- Capo VI sanzione prevista Euro 50
- Capo VII sanzione prevista Euro 75
- Capo VIII sanzione prevista Euro 100
- Capo IX sanzione prevista Euro 100

ART 60

- RISARCIMENTO DANNI -

1. Il trasgressore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all'articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e liquidati dagli uffici competenti.

Art. 61

- DIFFIDA - ESECUZIONE D'UFFICIO -

1. In tutti i casi nei quali sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, indipendentemente dalla erogazione della sanzione pecuniaria, la Polizia Municipale diffida l'autore o il responsabile in solido della violazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario, a sospendere l'attività illegale, a ripristinare lo stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, prescrivendogli all'uopo un termine perentorio, quantificabile nel massimo in giorni 30, decorrenti dalla contestazione o notifica della violazione.

2. Ove il termine suddetto sia decorso invano, si agirà d'ufficio in via coattiva, con spese a carico dei soggetti inadempienti.

CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 62

COMPETENZE ATTUATIVE E GESTIONALI

1. Il Responsabile dell'Area di Vigilanza, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 può emanare provvedimenti attuativi delle norme del presente Regolamento, ed è competente in materia di provvedimenti amministrativi ex Legge 689/81

2. Nell'emanare l'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 della l. 689/81 il Responsabile dell'Area di Vigilanza determinerà l'entità della sanzione da irrogare tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della stessa legge e, in caso di reiterazione della violazione ex art. 8 bis legge 689/81, applicherà l'aumento fino a un terzo.

ART. 63
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini di cui all'art. 10 dello Statuto Comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia, il Regolamento di Polizia Urbana approvato con atto del 20 ottobre 1939 come da ultima modifica effettuata con delibera di C.C. n. 65 del 30.06.2000 nonché tutti i provvedimenti sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esse incompatibili .